

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Relatore: PANIZ

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 30 maggio 2005

ART. 1.

(Modifiche al codice civile).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole da: L'articolo 155 fino a: si applicano con le seguenti: L'articolo 709-bis del codice di procedura civile, introdotto dalla presente legge, si applica.

1. 38. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il figlio assume il cognome di entrambi i genitori. »

1. 407. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 147 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entrambi i genitori sono tenuti a garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e a conservare loro rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. »

1. 408. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 151 del codice civile, è aggiunto il seguente:

« ART. 151-bis. – Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da

entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. »

1. 409. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 155 del codice civile fino a: (Provvedimenti riguardo ai figli) con le seguenti: I primi quattro commi dell'articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

***1. 360.** Fragalà.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 155 del codice civile fino a: (Provvedimenti riguardo ai figli) con le seguenti: I primi quattro commi dell'articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

***1. 371.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 155 del codice civile fino a: (Provvedimenti riguardo ai figli) con le seguenti: I primi quattro commi dell'articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

***1. 552.** Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 155 con il seguente:

« ART. 155 – (*Provvedimenti riguardo ai figli*). Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare le finalità di cui al primo comma, anche dopo la separazione personale dei coniugi o lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, o il venir meno della convivenza fra i genitori naturali, l'esercizio della responsabilità genitoriale di norma è attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori; se l'interesse del minore lo richiede il giudice, con provvedimento motivato, può attribuire l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori o, in ipotesi di inadeguatezza grave di entrambi i genitori, anche ad un terzo scelto di preferenza fra i parenti del minore. In particolare il giudice stabilisce il luogo abituale della residenza dei figli minori e le modalità della presenza dei medesimi presso ciascun genitore, provvede in ordine alla misura e alle modalità con cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli minori.

In ogni caso, salvo che sia diversamente stabilito, tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione e salute sono assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

a) le esigenze del figlio;

b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

d) le risorse economiche di entrambi i genitori;

e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può assumere anche d'ufficio mezzi di prova avvalendosi anche della polizia tributaria per accertamenti sui redditi e sui beni oggetto della contestazione anche se intestati a soggetti diversi.

Il giudice, inoltre, quando l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuita ad entrambi i genitori, dispone circa l'amministrazione dei beni del figlio e il godimento dell'usufrutto legale. »

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire i capoversi ART. 155-bis, ART. 155-ter, ART. 155-quater, ART. 155-quinquies e ART. 155-sexies con i seguenti:

« ART. 155-bis. – (*Revisione e modifica dei provvedimenti riguardo ai figli*). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

ART. 155-ter. – (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*). In caso di disaccordo il giudice provvede all'assegnazione della casa familiare determinando il termine entro il quale il genitore non assegnatario deve lasciarla. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui il figlio, anche maggiorenne non economicamente indipendente, ha la residenza abituale.

Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. La stessa assegnazione decade nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.

In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

ART. 155-*quater*. — (*Violazione degli obblighi di mantenimento*). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

ART. 155-*quinquies*. — (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, quarto comma. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, il giudice, valutate le circostanze può stabilire che sia disposto il pagamento dell' assegno periodico direttamente al figlio.

Ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni in ordine alle modalità di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare previste in favore dei minori, ove compatibili.

ART. 155-*sexies*. — (*Mezzi di prova e ascolto del minore*). Prima dell'emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova.

Il giudice dispone in ordine all'attribuzione della responsabilità genitoriale e adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi, valutati gli

accordi intercorsi fra i genitori e ascoltata l'opinione del figlio che ha compiuti gli anni dodici e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, il giudice ove ravvisi una situazione di grave conflitto fra gli interessi del figlio minore e gli interessi dei genitori può nominare un curatore speciale.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. »;

all'articolo 2, sostituire il capoverso
ART. 709-bis *con il seguente:*

« ART. 709-bis. — (*Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 del codice di procedura penale, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento il giudice modifica i provvedimenti in vigore, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5 mila euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. »;

sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti:

ART. 3. (*Disposizioni penali*). — 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

ART. 4. (*Disposizioni di attuazione*). 1. L'articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-*bis*, 155-*ter*, 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* del codice civile e l'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile si applicano anche alle fattispecie di separazione, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

1. 412. Burani Procaccini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sostituire il primo comma con il seguente:

La responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori permane anche dopo la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili, l'annullamento del matrimonio, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la cessazione della convivenza.

1. 413. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche.

*1. 350. Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche.

*1. 361. Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche.

*1. 372. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche.

*1. 373. Cusumano.

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche.

*1. 414. Collè, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche.

*1. 415. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sostituire le parole da: Dopo la fino

a: il diritto con le seguenti: Anche in caso di separazione personale i genitori conservano comune responsabilità nei confronti dei figli. Il minore ha diritto.

- 1. 416.** Finocchiaro, Magnolfi, Bonito, Lucidi, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sostituire le parole: Dopo la con le seguenti: In caso di.

- *1. 417.** Lussana, Francesca Martini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sostituire le parole: Dopo la con le seguenti: In caso di.

- *1. 418.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sopprimere le parole: o il divorzio.

- 1. 420.** Bonito, Lucidi, Magnolfi, Buemi, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sostituire le parole: o il divorzio con le seguenti: , la dichiarazione di scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.

- 1. 374.** Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sostituire la parola: minore con la seguente: figlio.

- 1. 419.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, sostituire le parole da: mantenere fino ad: essi, con le seguenti: intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse preminente.

- 1. 421.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: salvo che ciò non sia contrario all'interesse del minore.

- 1. 422.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sopprimere il secondo comma.

- *1. 29.** Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso ART. 155, sopprimere il secondo comma.

- *1. 549.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il giudice affida il figlio ad entrambi i genitori solo in presenza di accordo anche sulle modalità di contributo al suo mantenimento ».

Conseguentemente, al titolo, sopprimere la parola: condiviso.

- 1. 423.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, e all'affidamento dei figli tra le ipotesi di affidamento congiunto, monogenitoriale, alternato o a terzi, quello più idoneo all'interesse del minore ».

- 1. 424.** Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il giudice affida i figli ad entrambi i genitori solo in presenza di richiesta ed accordo degli stessi anche sulle modalità di contributo al mantenimento dei figli. Il giudice che pronuncia la separazione adotta ogni provvedimento ritenuto più idoneo nell'interesse del mi-

nore, in particolare stabilisce l'affidamento dei figli e le modalità di rapporto con l'altro genitore.

1. 30. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: la finalità indicata fino a: ciascun genitore, fissando altresì con le seguenti: tale diritto, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi stabilisce, salvo quanto previsto dagli articoli successivi, che la potestà genitoriale continui ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori sulla base delle modalità dagli stessi concordate ed espresse in un programma di distribuzione dei compiti educativi e di cura. Dispone in ordine all'affidamento dei figli scegliendo tra le diverse possibili soluzioni, affidamento condiviso, affidamento alternato, affidamento monogenitoriale, quello più idoneo all'interesse dei figli. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza e abitazione dei figli e stabilisce, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere il primo periodo.

1. 28. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: la finalità indicata fino a: ciascun genitore, fissando altresì con le seguenti: tale diritto, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone in ordine all'affidamento dei figli scegliendo tra le diverse possibili soluzioni, affidamento condiviso, affidamento alternato, affidamento monogenitoriale, quello più idoneo all'interesse dei figli. Il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza e abitazione dei figli e stabilisce i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa.

1. 27. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: la finalità indicata fino a: tenendo conto delle rispettive proposte, e con le seguenti: le finalità indicate dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Dichiarà a quale dei genitori i figli sono affidati e può disporre che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Valuta e tiene conto delle modalità concordate fra i coniugi. Prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi fra i genitori. In caso di disaccordo fra i genitori stabilisce,

1. 375. Anedda.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: dal primo comma aggiungere le seguenti: e solo in presenza di accordo tra le parti.

1. 427. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice che pronuncia fino a: previsto dall'articolo 155-bis, con le seguenti: i coniugi possono richiedere.

1. 15. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: esamina prioritariamente la possibilità.

1. 376. Anedda.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: i figli restino affidati con le seguenti: il figlio resti affidato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei figli con le seguenti: del figlio.

1. 548. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: rispettive proposte, e con le seguenti: . Il giudice, tenendo conto del progetto di affidamento condiviso allegato alla domanda di separazione, prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori qualora corrispondano all'interesse morale e materiale dei figli ovvero, in caso di disaccordo o di non corrispondenza, stabilisce,

1. 429. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto fino alla fine del

periodo con le seguenti: concordandone le modalità tra le diverse possibili soluzioni, affidamento condiviso, affidamento alternato, affidamento monogenitoriale, quello più idoneo all'interesse del figlio.

1. 428. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: modalità concordate dai coniugi *con le seguenti:* dichiarazioni di intenti e delle modalità concordate e condivise dai genitori.

1. 403. Cima.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: concordate dai coniugi e.

1. 430. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel progetto *fino alla fine del periodo.*

1. 377. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: nel progetto *aggiungere la seguente:* educativo.

1. 404. Cima.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola: obbligatoriamente.

***1. 41.** Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola: obbligatoriamente.

***1. 431.** Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: obbligatoriamente allegato con le seguenti: , comune o non comune, che ciascuno dei genitori obbligatoriamente allega.

****1. 351.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: obbligatoriamente allegato con le seguenti: , comune o non comune, che ciascuno dei genitori obbligatoriamente allega.

****1. 362.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: obbligatoriamente allegato con le seguenti: , comune o non comune, che ciascuno dei genitori obbligatoriamente allega.

****1. 432.** Collè, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: obbligatoriamente allegato con le seguenti: che, congiuntamente o disgiuntamente, i coniugi elaborano e allegano.

1. 433. Magnolfi, Lucidi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 434. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

« Il giudice valuta la rispondenza degli accordi intervenuti fra i coniugi al preminente interesse morale e materiale del figlio. In caso di contrasto con detto interesse o in caso di disaccordo fra i coniugi, il giudice stabilisce la residenza del figlio, nonché tempi e modalità della presenza di ciascun genitore accanto al figlio, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio ».

1. 435. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« In particolare il giudice stabilisce il luogo abituale della residenza del figlio

minore e le modalità della presenza di ciascun genitore, provvede in ordine alla misura e alle modalità con cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli minori ».

1. 425. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: In particolare *fino a:* tenendo conto delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli, *con le seguenti:* Il giudice, se non sono in contrasto con gli interessi dei figli, prende atto degli accordi intercorsi fra i genitori. In caso di disaccordo tiene conto delle rispettive proposte e, nell'interesse dei figli, stabilisce.

1. 378. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: se non palesemente contrari agli interessi *fino a:* interesse dei figli *con le seguenti:* qualora corrispondano all'interesse morale e materiale dei figli, degli

accordi intercorsi tra i genitori ovvero stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori o di non corrispondenza all'interesse dei figli.

1. 436. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiario, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: se non palesemente contrari *con le seguenti:* qualora corrispondano.

1. 437. Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: e stabilisce, in caso *fino a:* rispettive proposte, e nell'interesse dei figli *con le seguenti:* . In caso di disaccordo il giudice invita le parti ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione in un termine non superiore a trenta giorni delegando per l'incombenza un esperto psicologo relazionale dell'età evolutiva. Al tentativo di conciliazione le parti possono farsi rispettivamente assistere oltre che dai loro legali, da un rappresentante di associazioni di genitori. Del tentativo di conciliazione e di quanto emerge dal mede-

simo, viene redatto un verbale contenente il parere dell'esperto sugli intendimenti e propositi delle parti. Se il disaccordo dei genitori persiste, il giudice, tenendo conto delle rispettive proposte e nell'interesse dei figli, stabilisce.

1. 438. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli con le seguenti: dell'interesse morale e materiale del figlio.

1. 440. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: rispettive proposte aggiungere le seguenti: , contenute nel progetto educativo individualmente presentato.

1. 441. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: rispettive proposte aggiungere la seguente: educative.

1. 405. Cima.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: nell'interesse dei figli aggiungere le parole: , il loro luogo abituale di residenza.

1. 442. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Bonito, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: i tempi fino alla fine del periodo con le seguenti: quale genitore sia affidatario e le modalità e i tempi di presenza dell'altro genitore.

1. 443. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: della loro presenza presso ciascun genitore con le parole: con cui ciascun genitore deve prendersi cura di loro.

- 1. 444.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: loro presenza presso ciascun genitore con le seguenti parole: presenza dei genitori accanto al figlio.

- 1. 445.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: loro presenza presso ciascun genitore con le seguenti: presenza di ciascun genitore accanto al figlio.

- 1. 446.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ciascun genitore con le seguenti: il genitore non affidatario.

- 1. 550.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta tale comportamento ai fini della modifica delle condizioni stabilite.

- *1. 31.** Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta tale comportamento ai fini della modifica delle condizioni stabilite.

- *1. 447.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli ascendenti e a chiunque vi abbia interesse è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori.

****1. 352.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli ascendenti e a chiunque vi abbia interesse è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori.

****1. 363.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli ascendenti e a chiunque vi abbia interesse è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori.

****1. 379.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli ascendenti e a chiunque vi abbia interesse è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori.

****1. 380.** Cusumano.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, sopprimere il terzo comma.

***1. 448.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 155, sopprimere il terzo comma.

***1. 449.** Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sostituire il terzo comma con il seguente:

« La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza anagrafica, stabilisce le modalità di esercizio della potestà assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti ».

1. 450. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sostituire il terzo comma, con il seguente:

« Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiunta-

mente; in caso di disaccordo si applica l'articolo 145 del codice civile ».

1. 32. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il giudice stabilisce l'esercizio congiunto della potestà solo in presenza di accordo tra le parti.

1. 451. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: La potestà aggiungere le seguenti: sui figli.

1. 452. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che ciò risulti contrario al preminente interesse del minore.

1. 453. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 18. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: importanza fino alla fine del periodo con le seguenti: interesse per i figli sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

1. 454. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Cento, Zanella, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: importanza con le seguenti: interesse per i figli.

- 1. 455.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: relative all'educazione, all'istruzione e alla salute.

- 1. 456.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: relative fino alla fine del periodo con le seguenti: sono sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

- *1. 353.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: relative fino alla fine del periodo con le seguenti: sono sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

- *1. 364.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: relative fino alla fine del periodo con le seguenti: sono sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

- *1. 381.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: relative fino alla fine del periodo con le seguenti: sono sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.

- *1. 382.** Cusumano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: assunte, ove possibile, congiuntamente con le seguenti: sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può sta-

bilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

1. 457. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: assunte, ove possibile, congiuntamente con le seguenti: sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

1. 458. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

***1. 459.** Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

***1. 460.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile,

***1. 551.** Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: congiuntamente con le seguenti: di comune accordo.

1. 461. Magnolfi, Lucidi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

1. 462. Magnolfi, Lucidi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

- 1. 463.** Collè, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

- *1. 354.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

- *1. 365.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

- *1. 383.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

- *1. 384.** Cusumano.

Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

- *1. 464.** Zeller, Brugger, Widmann Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane, il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse del figlio ».

- 1. 59.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso ART. 155-quinquies, sopprimere il primo comma.

1. 385. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il giudice stabilisce la misura e il modo con cui ciascun genitore provvede al mantenimento del figlio tenendo conto del reddito, delle sostanze e del valore economico del lavoro domestico e di cura. Il genitore affidatario riceve mensilmente l'assegno per il mantenimento del figlio affidato ».

1. 465. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 155 sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, tenendo conto anche della valenza econo-

mica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore ».

1. 466. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sopprimere le parole: Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,

1. 467. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiario, Cento, Zanella, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole da: Salvo accordi fino a: al proprio reddito; con le seguenti: Il giudice stabilisce la misura e il modo con cui entrambi i genitori provvedono al mantenimento dei figli tenendo conto del reddito, dei beni e del valore economico del lavoro domestico e di cura.

1. 36. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole da: ciascuno dei genitori fino a: principio di proporzionalità, con le seguenti: ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli, anche maggiorenni e non autosufficienti, in misura proporzionale alle proprie risorse e capacità economiche. Il giudice, ove non vi sia accordo tra i genitori sull'ammontare di un assegno di mantenimento, stabilisce l'obbligo per un genitore di corrispondere all'altro, che ne anticipa le spese, la corresponsione di un assegno periodico

Conseguentemente:

al medesimo comma:

al numero 1), sopprimere la parola: attuali;

al numero 4), dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: e le capacità;

dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Il giudice deve anche stabilire un criterio di adeguamento automatico dell'assegno almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 8 e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche ».

1. 468. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sopprimere le parole: in forma diretta.

***1. 469.** Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sopprimere le parole: in forma diretta.

***1. 470.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole da: in forma diretta fino a proprio reddito con le seguenti: al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito, nella misura e con le modalità stabilite dal giudice che può anche prevedere forme di mantenimento diretto o per capitoli di spesa.

1. 471. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiario, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa.

***1. 355.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa.

***1. 366.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa.

***1. 386.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa.

***1. 387.** Cusumano.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa.

***1. 472.** Lussana, Francesca Martini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa.

***1. 473.** Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole: dei figli con le seguenti: del figlio.

1. 474. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole: in misura proporzionale al proprio reddito; con le seguenti: nella misura e con le modalità stabilite dal giudice. Al fine di dare certezza al mantenimento deve essere precisato il corrispondente valore economico della prestazione.

1. 475. Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Bonito, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: al proprio reddito aggiungere le seguenti: al fine di dare certezza al mantenimento deve essere precisato il corrispondente valore economico della prestazione;

1. 476. Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Bonito, Buemi, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole da: il giudice fino a: da determinare con le seguenti: in caso di sperequazione tra i redditi dei due genitori, quello più ab-

biente deve versare all'altro un assegno, onde consentire al figlio di mantenere un analogo tenore di vita presso entrambi i genitori. L'assegno è determinato.

- 1. 477.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiario, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il giudice stabilisce aggiungere le seguenti:
, ove necessario,

- *1. 356.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il giudice stabilisce aggiungere le seguenti:
, ove necessario,

- *1. 367.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il giudice stabilisce aggiungere le seguenti:
, ove necessario,

- *1. 388.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il giudice stabilisce aggiungere le seguenti:
, ove necessario,

- *1. 410.** Cusumano.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il

giudice stabilisce aggiungere le seguenti:
, ove necessario,

- *1. 478.** Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il giudice stabilisce aggiungere le seguenti:
, ove necessario,

- *1. 479.** Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: perequativo periodico aggiungere le seguenti: , rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,

- 1. 480.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole: realizzare il principio di proporzionalità con le parole: assicurare ai figli di mantenere un

analogo tenore di vita presso entrambi i genitori.

- 1. 481.** Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Bonito, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, numero 1), sopprimere la parola: attuali.

- 1. 482.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, numero 4), sostituire le parole: di entrambi i genitori con le seguenti: e patrimoniali di ciascun genitore.

- 1. 483.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , sempre alla luce dell'impegno assunto nel progetto educativo.

- 1. 406.** Cima.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice ».

- 1. 484.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Qualora entrambi i genitori abbiano diritto a percepire gli assegni familiari per i figli, questi spettano al genitore titolare del reddito lavorativo inferiore ».

- 1. 485.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: non risultino sufficientemente documentate con le seguenti: siano contestate dall'altro.

***1. 357.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: non risultino sufficientemente documentate con le seguenti: siano contestate dall'altro.

***1. 368.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: non risultino sufficientemente documentate con le seguenti: siano contestate dall'altro.

***1. 389.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: non risultino sufficientemente documentate con le seguenti: siano contestate dall'altro.

***1. 390.** Cusumano.

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: non risultino sufficientemente documentate con le seguenti: siano contestate dall'altro.

***1. 486.** Widmann, Zeller, Brugger, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: dispone un

accertamento della polizia tributaria *con le seguenti:* può assumere anche d'ufficio mezzi di prova avvalendosi anche della polizia tributaria per accertamenti.

1. 411. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, quinto comma, sostituire le parole: dispone un accertamento della polizia tributaria con le seguenti: assume anche d'ufficio mezzi di prova avvalendosi anche della polizia tributaria per accertamenti.

1. 487. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiario, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo ».

1. 488. Finocchiario, Lucidi, Magnolfi, Bonito, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il giudice, inoltre, quando l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuita ad entrambi i genitori, dispone circa l'amministrazione dei beni del figlio e il godimento dell'usufrutto legale ».

1. 489. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere il capoverso ART. 155-bis.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: 155-bis,

1. 391. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 155-bis con il seguente:

« ART. 155-bis. (Revisione e modifica dei provvedimenti riguardo ai figli). – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità ge-

nitoriale e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. »

1. 500. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, dopo le parole: Il giudice può disporre aggiungere le seguenti: , con provvedimento motivato,

1. 501. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, sostituire le parole: l'esclusione di un genitore dall'affidamento con le seguenti: l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.

1. 502. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiario, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, sostituire le parole da: , anche in assenza fino alla fine del comma con le seguenti: che l'affidamento esclusivo corrisponda all'interesse del minore.

- 1. 503.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, sostituire le parole: da quel genitore fino alla fine del comma con le seguenti: l'affidamento condiviso non corrisponda all'interesse del minore.

- 1. 504.** Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di affidamento esclusivo, il giudice, salva diversa valutazione, attribuisce l'esercizio della potestà al coniuge cui sono affidati i figli e stabilisce i tempi e le modalità della presenza dei figli presso l'altro genitore nonché la misura e il modo della contribuzione di ciascun genitore alle esigenze del figlio. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro

istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

- 1. 505.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: La conflittualità fra i genitori costituisce pregiudizio per i figli, in presenza del quale il giudice può stabilire, motivandolo, l'affidamento a un solo genitore.

- 1. 506.** Bonito, Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: Il giudice, se accoglie la domanda, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato.

- 1. 507.** Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo.

1. 56. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, sopprimere il terzo periodo.

1. 508. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, sopprimere il quarto periodo.

1. 509. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il giudice assegna il godimento della casa familiare al genitore presso cui il figlio minorenni ha la residenza preferenziale o, in caso di figlio maggiorenne, al genitore con il quale continua a risiedere.

Dell'assegnazione si tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti.

Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. »

1. 510. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, sostituire il primo comma con il seguente:

« La casa familiare è assegnata in godimento di preferenza al genitore con cui il figlio, anche maggiorenne non autosufficiente, ha la dimora abituale. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. »

1. 511. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, sostituire il primo e secondo

periodo con i seguenti: L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui il figlio, anche maggiorenne non economicamente indipendente, ha la residenza abituale. In caso di disaccordo il giudice provvede all'assegnazione della casa familiare determinando il termine entro il quale il genitore non assegnatario deve lasciarla.

1. 512. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: Il giudice assegna il godimento della casa familiare al genitore presso cui i figli minorenni hanno la residenza preferenziale o, in caso di figli maggiorenni, al genitore con il quale gli stessi continuano a risiedere. Dell'assegnazione si tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti.

1. 513. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Il giudice che pronuncia la separazione assegna il godimento della casa coniugale al genitore affidatario del

figlio o a quello con il quale il figlio, anche maggiorenne, ha l'abitazione preferenziale.

1. 514. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con cui il figlio prevalentemente convive.

1. 515. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: dei figli con le seguenti: del figlio.

1. 516. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del loro diritto alla stabilità della residenza.

1. 517. Magnolfi, Lucidi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 518.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 547.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: adeguatamente.

1. 392. Anedda.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , considerato l'eventuale titolo di proprietà.

***1. 519.** Maura Cossutta.

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , considerato l'eventuale titolo di proprietà.

***1. 520.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Se il genitore alienato dal godimento della casa familiare di cui è proprietario, è intestatario di un mutuo ipotecario gravante sulla medesima, l'assolvimento della relativa obbligazione costituisce contributo di spesa al mantenimento dei figli ivi domiciliati.

1. 521. Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, dopo il secondo periodo,

aggiungere il seguente: Se il genitore alienato dal godimento della casa familiare di cui è proprietario, è intestatario di un mutuo ipotecario gravante sulla medesima, l'assolvimento della relativa obbligazione costituisce contributo di spesa al mantenimento dei figli ivi domiciliati in misura computabile non oltre il 50 per cento della somma stessa.

1. 522. Francesca Martini, Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, terzo periodo, dopo le parole: Il provvedimento *aggiungere le parole:* , anche temporaneo,

1. 523. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 524. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, ultimo periodo, dopo le parole: l'assegnatario *aggiungere le seguenti:* , per fatti dipendenti dalla sua volontà,

1. 525. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Cento, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: o contragga nuovo matrimonio o conviva abitualmente *more uxorio.*

1. 393. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che pregiudica le condizioni di visita dell'altro genitore, è data facoltà a quest'ultimo di chiedere la ridefinizione delle condizioni di rapporto con il figlio.

Se tra i genitori non è raggiunto un accordo, la relativa decisione è rimessa al giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo, in presenza di fatti nuovi, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento del figlio, l'attribuzione del-

l'esercizio della potestà e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo al mantenimento ».

1. 71. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: gravemente con la seguente: apprezzabilmente.

***1. 358.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: gravemente con la seguente: apprezzabilmente.

***1. 369.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: gravemente con la seguente: apprezzabilmente.

***1. 394.** Mazzuca Poggiolini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostit-

uire la parola: gravemente con la seguente: sensibilmente.

****1. 395.** Cusumano.

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: gravemente con la seguente: sensibilmente.

****1. 526.** Widmann, Zeller, Brugger, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: della potestà con le parole: dell'affidamento.

1. 527. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: la ridefinizione fino alla fine del periodo con le seguenti: la revisione

degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

- 1. 528.** Magnolfi, Lucidi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo, in presenza di fatti nuovi, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

- 1. 529.** Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere il capoverso ART. 155-quater.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: 155-quater,

- 1. 396.** Anedda.

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 155-quater, primo comma, sostituire le parole da: in caso di inadempienza *fino a:* mantenimento indiretto *con il seguente:* Nel caso in cui un genitore violi gli obblighi di mantenimento disposti a suo carico, l'altro genitore può esperire azione esecutiva per gli importi corrispondenti alle prestazioni omesse. Il giudice può rivedere i provvedimenti adottati disponendo a carico del genitore inadempiente l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno mensile. In caso di inadempienza.

- 1. 530.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-quater, primo comma, sostituire le parole da: rispetto ad obblighi mantenimento diretto *fino a:* rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto *con le seguenti:* alle disposizioni del giudice in ordine al mantenimento dei figli.

- 1. 397.** Anedda.

Commissione	Governo

Al comma 2 capoverso ART. 155-quater, secondo comma, sopprimere la parola: indiretto.

1. 532. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-quinquies, sopprimere il primo comma.

1. 533. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2 capoverso ART. 155-quinquies, primo comma, primo periodo, sostituire le parole. Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano con le seguenti: Al figlio maggiorenne non indipendente economicamente si applica.

1. 534. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-quinquies, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: non indipendenti fino a: assegno periodico, esso con le seguenti: che non sono ancora in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento è corrisposto un assegno alimentare periodico che.

1. 398. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-quinquies, primo comma, primo periodo, dopo le parole: non indipendenti economicamente aggiungere le seguenti: , fino all'età massima di anni ventisei e a seconda delle risorse economiche ed altri obblighi familiari del genitore,

1. 535. Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-quinquies, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: esso deve essere fino alla fine del comma con le seguenti: il giudice, valutate le circostanze, può di-

sporre che esso venga corrisposto direttamente al figlio.

- 1. 536.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2 capoverso ART. 155-quinques, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: esso deve essere con le seguenti: il genitore che lo riceveva precedentemente può decidere che sia.

- 1. 76.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2 capoverso ART. 155-quinques, secondo comma, sostituire le parole: previste in favore dei figli minori con le seguenti: in ordine alle modalità di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare previste in favore dei minori, ove compatibili.

- 1. 537.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere il capoverso ART. 155-sexies.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: 155-sexies

- 1. 538.** Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2 sostituire il capoverso ART. 155-sexies con il seguente:

« ART. 155-sexies. – Il giudice dispone in ordine all'attribuzione della responsabilità genitoriale e adotta ogni altro provvedimento relativo al figlio con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale, valutati gli accordi intercorsi fra i genitori e ascoltata l'opinione del figlio che ha compiuti gli anni dodici e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso il giudice ove ravvisi una situazione di grave conflitto fra gli interessi del figlio minore e gli interessi dei genitori nomina un curatore speciale. »

- 1. 539.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

Al comma 2 capoverso ART. 155-sexies, primo comma, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.

1. 541. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-sexies, primo comma, sostituire le parole da: , nonché fino alla fine del comma con le seguenti: . Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: istruttori del giudice con le seguenti: del giudice e ascolto del minore.

1. 540. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-sexies, primo comma, sostituire le parole da: , nonché fino alla fine del comma con le seguenti: . Il giudice, ove ne ravveda la necessità, provvede all'ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici e, se capace di discernimento, anche di età

inferiore, anche avvalendosi dell'assistenza di esperti da lui nominati.

1. 542. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, sopprimere il secondo comma.

***1. 359.** Schmidt, Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, sopprimere il secondo comma.

***1. 370.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, sopprimere il secondo comma.

***1. 399.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, sopprimere il secondo comma.

***1. 400.** Cusumano.

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, sopprimere il secondo comma.

***1. 544.** Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, secondo comma, sostituire le parole da: Qualora ne ravvisi fino a: una mediazione per con le seguenti: Il giudice, valutata l'opportunità, può, su accordo delle parti, rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire ai coniugi di.

1. 401. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 155-sexies, secondo comma, sostituire le parole: la necessità con le seguenti: l'opportunità.

1. 545. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 155-sexies, secondo comma, sopprimere le parole: , avvalendosi di esperti,

1. 402. Anedda.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 155-sexies, secondo comma, sopprimere le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma.

1. 546. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento non sussiste quando tra la data di celebrazione del matrimonio e quello dell'udienza di comparizione personale delle parti di cui all'articolo 707 del codice di procedura civile è intercorso un periodo inferiore a tre anni e non vi sono figli: in questo caso è esclusivamente applicabile, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, l'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'articolo 433, n. 1 ».

2. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sussiste nell'ipotesi prevista dall'articolo 156, ultimo comma, del codice civile, essendo in tal caso esclusivamente applicabile, ove ricorrano le condizioni

previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'articolo 433, n. 1 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione ai giudizi di separazione e di divorzio conclusi, anche con sentenza passata in giudicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando la parte che ne abbia interesse rivolga istanza al giudice che sarebbe competente per la revisione o la revoca dell'assegno di separazione o di divorzio.

1. 01. Muratori.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. – Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene fatto contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome di entrambi.

Se la filiazione nei confronti di un genitore è accertata o riconosciuta successivamente, al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento viene aggiunto il cognome del secondo genitore ».

1. 02. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. All'articolo 299 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Con l'adozione l'adottato assume il cognome di ogni adottante anteponendoli al proprio. »

1. 03. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. All'articolo 299 del codice civile il terzo e quarto comma sono abrogati.

1. 04. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile).

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 709-bis con il seguente:

« ART. 709-bis. – *(Mediazione familiare).*
– In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i

minori, di rivolgersi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonché appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione ».

2. 354. Mazzuca Poggiolini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 709-bis con il seguente:

« ART. 709-bis. — (Mediazione familiare). — In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo,

prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro di pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonché appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione ».

*2. 355. Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 709-bis con il seguente:

« ART. 709-bis — (Mediazione familiare). In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di acquisire informazioni sulle potenzialità di un

eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonché appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell'apposito elenco del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Ove l'intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice.

In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l'avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione ».

***2. 361.** Tarditi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

« Se nel corso della separazione emergono questioni relative ad inadempimenti

o violazioni relative all'esercizio delle potestà genitoriali, la competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale rimane al giudice del procedimento con la formula dell'articolo 708 ».

2. 362. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

Per i conflitti tra genitori relativi all'esercizio dell'affidamento e della potestà sui figli, qualora vi sia un procedimento in corso anche ai sensi dell'articolo 710, è competente lo stesso giudice. In caso contrario è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

2. 356. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: dei conflitti fino a: genitoriale con le seguenti: delle controversie in ordine all'esercizio dell'affidamento dei figli.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Soluzione delle controversie.

- 2. 363.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 capoverso ART. 709-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: potestà genitoriale con la seguente: genitorialità.

- 2. 364.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: , anche ai sensi dell'articolo 710, al giudice dello stesso con le seguenti: al giudice dello stesso o, ove pendente, al giudice competente per il procedimento di modifica ai sensi dell'articolo 710.

- 2. 365.** Finocchiaro, Lucidi, Buemi, Bonito, Zanella, Cento, Magnolfi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di residenza del minore con le seguenti: dove il minore ha la residenza da almeno dodici mesi o, se di età inferiore a dodici mesi, del luogo della prima iscrizione anagrafica.

- 2. 366.** Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: In caso di fino alla fine del comma con le seguenti: Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati dal giudice sull'affidamento del figlio, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta il comportamento ai fini della modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

- 2. 367.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole: In caso di gravi ina-

dempienze o di atti che comunque *con le seguenti*: In presenza di atti che.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

al numero 3), aggiungere, in fine, la parola: genitore.

sopprimere il numero 4).

2. 357. Anedda.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sopprimere la parola: condiviso.

***2. 368.** Magnolfi, Lucidi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sopprimere la parola: condiviso.

***2. 369.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: egli può fino alla fine del comma con le seguenti: il giudice modifica i provvedimenti in vigore fatto salvo il diritto di chiedere il ri-

sarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

****2. 371.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: egli può fino a fine della fine del comma con le seguenti: il giudice modifica i provvedimenti in vigore fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

****2. 370.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole: egli può modificare con le seguenti: il giudice modifica

***2. 372.** Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole: egli può modificare con le seguenti: il giudice modifica

***2. 373.** Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sopprimere le parole da: , sia in ordine al modello fino alla fine del comma.

2. 374. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole: può, in alternativa, applicare con le seguenti: , in alternativa, applica.

2. 375. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, sopprimere il numero 1).

2. 376. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro a un massimo di 5.000 con le seguenti: 100 euro a un massimo di 50.000.

***2. 377.** Lussana, Francesca Martini.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro a un massimo di 5.000 euro con le seguenti: 100 euro a un massimo di 50.000 euro.

***2. 358.** Cusumano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro con le seguenti: 100 euro.

****2. 350.** Schmidt.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro con le seguenti: 100 euro.

****2. 352.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro con le seguenti: 100 euro.

****2. 359.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro con le seguenti: 100 euro.

***2. 378.** Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 5000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

***2. 351.** Schmidt.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 5000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

***2. 353.** Fragalà.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

***2. 360.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, nu-

mero 4), sostituire le parole: 5000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

***2. 379.** Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Modifica all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile).
– 1. L'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 38. – Per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale e contemplati dagli articoli 269, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 del codice civile, nonché per le questioni concernenti gli articoli 250, 252, 262, 264, 316 e 317-bis del codice civile è competente il tribunale ordinario »

2. 0350. Lussana, Francesca Martini.

Commissione	Governo

ART. 3.

(Disposizioni penali).

Sopprimerlo.

3. 350. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

***3. 351.** Magnolfi, Lucidi, Bonito, Finocchiario, Zanella, Cento, Buemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

***3. 352.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le parole: per oltre tre mensilità.

****3. 353.** Anedda.

Al comma 1, sopprimere le parole: per oltre tre mensilità.

****3. 354.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Al comma 1, sopprimere le parole: per oltre tre mensilità.

****3. 355.** Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Disposizioni finali).

Sopprimerlo.

4. 350. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle fattispecie di separazione, scioglimento del ma-

trimonio, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio, delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

4. 351. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

***4. 3.** Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

***4. 4.** Lucidi, Magnolfi, onito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Sopprimere il comma 1.

***4. 352.** Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole le parole: degli effetti civili del matrimonio aggiungere la seguente: non.

4. 353. Francesca Martini.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

4. 354. Valpiana, Mascia, Deiana.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati in caso di cessazione della loro convivenza.

Conseguentemente, al titolo, sostituire la parola: coniugi con la seguente: genitori.

4. 355. Bonito, Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — *(Politiche in sostegno della responsabilità genitoriale).* — 1. Al fine di

promuovere e sostenere politiche in favore di una responsabilità genitoriale condivisa anche dopo la separazione personale dei genitori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da ripartire tra le regioni e gli enti locali, finalizzato al finanziamento di politiche abitative agevolate per i genitori separati, alla promozione delle attività di sostegno psico-pedagogico nelle scuole in favore di minori di genitori separati, alla promozione di servizi di mediazione familiare.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per gli esercizi successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 350. Maura Cossutta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)